

6. per quanto riguarda il sistema tariffario di pedaggio, individuato dall'ART con delibera n. 133 del 2018, il PFR riporta una dinamica della tariffa media unitaria che risulta caratterizzata dalla stabilità della tariffa nel primo periodo regolatorio rispetto al valore individuato nell'anno ponte (pari a circa 0,0712 euro/km) e da un decremento annuo dell'1,62 per cento nei periodi regolatori successivi fino a scadenza della concessione;

7. i principali indicatori economico finanziari del Piano sono di seguito sintetizzati:

tasso di congrua remunerazione (WACC): 6,92 per cento;

tasso interno di rendimento (TIR) Progetto: 7,06 per cento;

TIR degli azionisti 6,01 per cento;

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimo pari a 1,45x;

Vista la nota del 23 luglio 2019, prot. n. 4105-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni da esso proposte e di recepire la riformulazione del valore di subentro al punto *aa)* delle premesse dell'accordo, come proposto dal MIT;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e successive modifiche, è approvato lo schema di Accordo di cooperazione relativo all'affidamento delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia, per il periodo 2020-2049, con le prescrizioni che si riportano di seguito, oltre alle osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere NARS n. 5 del 2019 che il Comitato fa proprie.

2. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici si raccomanda al MIT di valutare le osservazioni contenute nei paragrafi 2.1. e 2.2. del parere NARS, ai fini del perfezionamento del testo dell'Accordo di cooperazione.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità e operatività del Comitato di indirizzo e coordinamento, il MIT valuterà la possibilità di disciplinare, nell'ambito dell'Accordo, l'ipotesi di sostituzione del Presidente in caso di assenza.

4. Il punto *aa)* delle premesse dell'accordo, relativo al valore di subentro, viene riformulato come da proposta del Ministero istruttore di cui alle premesse della presente delibera.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, per conto di questo Comitato, la conservazione dei

documenti relativi allo schema di Accordo di cooperazione di cui alla presente delibera.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, reg. n. 1515

19A07980

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 novembre 2019.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 43 del 12 febbraio 2019, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. (Provvedimento n. 92).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto dell'IVASS;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;



Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'art. 20-*quater*, comma 2, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2019, recante l'estensione all'esercizio 2019 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli previste all'art. 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 1 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: «1. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della redazione del bilancio 2019 l'impresa che si avvale della facoltà di cui all'art. 20-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, facoltà estesa all'esercizio 2019 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2019, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.».

2. Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2019 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2018 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, al costo d'acquisizione.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 è modificato come segue: le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale».

4. Il comma 5 dell'art. 4 è modificato come segue: le parole «La relazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «La relazione di cui al comma 4».

5. La lettera *c)* del comma 7 dell'art. 4 è modificata come segue: le parole «sull'utile del bilancio 2018» sono sostituite dalle parole «sull'utile del bilancio 2019».

6. Il comma 8 dell'art. 4 è sostituito dal seguente: «8. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa del bilancio 2020 gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2020 che dalla valutazione al 31 dicembre 2020 dei titoli (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa).».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019

1. Il comma 1 dell'art. 5 del regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019 è sostituito dal seguente: «1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, destina a riserva indisponibile un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2018, ovvero per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2018, tra il costo d'acquisizione e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2019, al netto dell'onere fiscale.».

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2019

*p. Il direttorio integrato
Il governatore
della Banca d'Italia
Visco*

19A07981

